

STATUTO

STRATOS - SISTEMI TRASPORTO TOSCANA -- IN LIQUIDAZIONE

Forma giuridica: CONSORZIO

Sede legale: PRATO PO PIAZZA DUOMO 18

Codice fiscale: 02324570486

Numero Rea: PO - 518844

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-06-2013 - Statuto completo; 2

me in circa tre pagine di un foglio è stato da me Notaro letto al comparente che a mia richiesta lo dichiara conforme alla sua volontà; sottoscritto alle ore dodici.

Firmato: Giuseppe Gori
Francesca Volkhart Notaio

Allegato "A" al rep.N. 23502/9408

STATUTO DEL Consorzio CON ATTIVITA' ESTERNA "STRATOS - Sistemi Trasporto Toscano"

Articolo 1

E' costituito con sede in Prato, un Consorzio con attività esterna tra imprese che esercitano il trasporto pubblico locale e attività economiche connesse ed affini, denominato "STRATOS - Sistemi Trasporto Toscano".

Il Comitato Direttivo, con propria delibera, potrà cambiare sede, sempre nell'ambito della Regione Toscana.

Articolo 2

Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone di acquistare dalla Provincia di Lucca la partecipazione del 92.2282% nel CLAP S.p.A. di Lucca così come previsto dal bando di gara della stessa Provincia n.2000/S 186-120513 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 28 settembre 2000 Prot. n.2225/VIII A2.

La partecipazione acquisita dalla Provincia di Lucca nel CLAP S.p.A. non potrà essere ceduta prima di un triennio dalla data della sua acquisizione.

Potrà svolgere altre attività che siano strettamente connesse a quella sopra indicata e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo predetto; nonchè compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tale finalità.

Articolo 3

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2012 e potrà essere prorogata ed il Consorzio potrà essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art.25 del presente statuto.

Articolo 4

Fanno parte del Consorzio con, le seguenti quote di partecipazione:

L.A. F.lli LAZZI S.p.A.	35,50%
COPIT S.p.A.	7,25%
CPT S.p.A.	7,25%
CAT S.p.a.	7,25%
ATL S.p.a.	7,25%
CAP Scrl	<u>35,50%</u>
TOTALE	100%

Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio quelle imprese che abbiano titolo e interesse all'acquisizione delle quote consortili. Dette imprese non debbono avere in corso alcuna procedura concorsuale, nè debbono essere state dichia-

rate fallite ancorchè riabilite.

La richiesta di ammissione al Consorzio è fatta con domanda scritta dell'interessato diretta al Comitato Direttivo, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del contratto consortile e del presente Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare questa nella loro integrità.

Essa dovrà inoltre contenere l'esatta denominazione dell'impresa e della sua sede legale, generalità del suo legale rappresentante, attività effettivamente svolta e indirizzo della sede nella quale la stessa viene svolta.

Sulla domanda di ammissione delibera l'Assemblea e per l'accoglimento della domanda è necessario il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei consorziati presenti o rappresentati in Assemblea.

La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa e l'aspirante potrà rappresentare la domanda non prima di dodici mesi. Il Consorzio ammesso, entro quindici giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta dal Presidente del Consorzio, dovrà versare l'importo del contributo al fondo Consortile e del contributo dovuto per le spese generali.

Articolo 5

Dopo tre anni dall'acquisizione della partecipazione nel CLAP S.p.A, il Consorzio può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio, il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Direttivo e diviene automaticamente operativo novanta giorni dopo la data della comunicazione.

Articolo 6

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea nei confronti del consorzio che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio o che si sia reso insolvente verso il Consorzio o per obbligazioni assunte dal Consorzio in suo nome, o per suo conto, o per grave inosservanza delle disposizioni del contratto consortile, dello Statuto e del Regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del Consorzio, o arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio o agli associati o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 7

Le deliberazioni relative all'esclusione dei consorziati o, nel caso di trasferimento di Azienda, alla non ammissione del nuovo titolare, debbono essere notificate dal Presidente agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.

Entro trenta giorni dalla data della notifica, le delibera-

zioni possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria. Le deliberazioni diventano operative immediatamente dopo il decorso del termine suddetto, ma l'impugnativa davanti all'Autorità giudiziaria ha effetto sospensivo.

Articolo 8

I consorziati receduti o esclusi ed i nuovi titolari delle Imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi, non ammessi al Consorzio, sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi indicati nell'art.2615 c.c., per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa. Al socio receduto o escluso o non ammesso a seguito di trasferimento dell'Impresa, sarà rimborsato il contributo al fondo consortile da lui o dal suo dante causa versato, nonché l'eventuale eccedenza del fondo per le spese generali, per la quota di sua competenza, e gli eventuali crediti e finanziamenti iscritti nel bilancio del Consorzio, previa detrazione di ogni suo debito verso il Consorzio, compresa l'aliquota a suo carico per l'eventuale reintegro del fondo consortile. Ogni rimborso sarà effettuato entro trenta giorni dall'adempimento di tutte le obbligazioni per cui sussista una sua responsabilità.

Qualora vi sia l'assenso dei 4/5 (quattro quinti) dei consorziati è possibile assegnare al socio recedente la quota di azioni della Società "CLAP S.p.A." corrispondente alla sua partecipazione nel Consorzio. In tal caso il valore delle azioni assegnate al socio recedente è quello risultante dal valore di carico dell'ultimo bilancio approvato del Consorzio.

Articolo 9

Tutte le modificazioni relative ai soggetti del contratto di Consorzio per un'ammissione, recesso, esclusione, trasferimento di azienda, nonché tutte quelle relative agli elementi indicati nell'art.2612 c.c., debbono essere iscritte nel libro dei soci a cura del Comitato Direttivo entro dieci giorni dalla data in cui le modificazioni si sono verificate.

Articolo 10

Il fondo consortile è costituito:

- a) dal contributo di Euro 50.000 versato dai consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio, in misura proporzionale alle quote di partecipazione di cui al precedente art.4;
- b) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienza ai patti consortili.

L'ammontare del contributo cui alla lettera a) può essere modificato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze dei 4/5 dei consorziati Presenti.

Ogni associato potrà beneficiare dell'attività dell'organismo e dei servizi dallo stesso erogati, indipendentemente dalla quota sociale posseduta. La stessa, nella persona del suo legale rappresentante, potrà partecipare all'attività degli or-

gani sociali a prescindere dall'apporto sociale versato.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Articolo 11

Ogni consorziato dovrà versare un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare e la forma di versamento del contributo saranno determinati dal Comitato Direttivo.

Articolo 12

Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2.

Articolo 13

Il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del contratto o del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Comitato Direttivo per deliberare i consequenziali provvedimenti ed eventualmente determinare la misura delle penalità.

La deliberazione del Comitato Direttivo sarà comunicata dal Presidente al consorziato interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il consorziato deve effettuare il versamento della penalità entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Nel regolamento interno saranno stabilite le misure minime e massime delle penalità anche in relazione alla gravità ed alla diversità delle inadempienze.

In casi particolarmente gravi o di recidiva, i minimi ed i massimi delle penalità applicabili si intendono duplicati.

Articolo 14

Gli organi del Consorzio sono:

- 1) l'Assemblea generale dei consorziati;
- 2) il Comitato Direttivo;
- 3) il Presidente, il Vice Presidente.

Articolo 15

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti hanno diritto di voto a condizione che abbiano completamente versato i contributi e le penalità dovute al Consorzio. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente contratto, obbligano tutti i consorziati. Essa elegge i componenti del Comitato Direttivo, il Presidente, Vice Presidente del Consorzio, emana le direttive per il suo funzionamento e per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, discute ed approva i rendiconti di ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento ri-

servato dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 16

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati.

La convocazione sarà fatta a mezzo di lettera raccomandata fax o e-mail da spedirsi ai consorziati almeno cinque giorni prima di quello fissato nella riunione, l'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione. La seconda convocazione potrà essere fissata nello stesso giorno ad ora successiva. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con telegramma, fax o e-mail da spedire il giorno prima di quello della riunione.

Il Presidente dovrà consentire la trattazione in Assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto dai consorziati almeno tre giorni prima della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, o in sua assenza dal Vice Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea per ogni convocazione.

Ogni consorziato può delegare un altro per rappresentarlo in Assemblea, ma nessun consorziato può avere più di una delega. Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati. L'Assemblea in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti. Le deliberazioni sono prese col voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei consorziati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni della Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, e sottoscritti dal Presidente e dal segretario, e messi a disposizione dei consorziati per visione.

Articolo 17

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazione del Comitato Direttivo per deliberare sulle modifiche dello Statuto del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge e per contratto.

Può validamente deliberare in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i 4/5 (quattro quinti) dei consorziati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione i 2/3 (due terzi). Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei consorziati presenti o rappresentati.

Articolo 18

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente dal Vice Pre-

sidente e da quattro membri scelti fra i consorziati. Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni.

I membri scaduti possono essere rieletti. Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre membri. I suoi componenti sono convocati a cura del Presidente a mezzo raccomandata, fax o e-mail da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'ordine del giorno e l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo della riunione. In caso di vacanza provvederà lo stesso comitato con deliberazione che sarà valida soltanto fino alla prima riunione dell'assemblea.

Per la validità della riunione è necessaria una presenza di almeno tre componenti, oltre il Presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

A parità di voti prevale quello di colui che presiede.

Il Comitato Direttivo ha tutti poteri per amministrare il Consorzio, tra cui in particolare: redigere il bilancio consuntivo e preventivo, irrogare le penalità, determinare l'ammontare e le modalità di versamento dei contributi per la gestione del Consorzio, convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, predisporre le modifiche del presente Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria, predisporre il Regolamento interno e sottoporlo all'Assemblea ordinaria per l'approvazione; sono esclusi quei compiti che per legge o per Statuto sono demandati al Presidente o all'Assemblea. La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

Articolo 19

Il Presidente è nominato dall'Assemblea ordinaria, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Al Presidente sono attribuiti i poteri:

- a) di convocare e presiedere l'Assemblea ed il Comitato Direttivo;
- b) di rappresentare il Consorzio ad ogni effetto;
- c) di dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle Deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- d) di vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
- e) di accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;
- f) di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo.

Previa autorizzazione del Comitato Direttivo, può delegare alcune sue funzioni al Vice Presidente. In caso di sua assenza o di suo impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente. La firma sociale spetta al Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Articolo 20

L'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e la

direzione del Consorzio, ma non la sua rappresentanza, possono essere affidate ad un direttore, nominato dal Comitato Direttivo, che ne determina le attribuzioni ed i poteri.

Articolo 21

Ogni controversia fra i consorziati e fra costoro ed il Consorzio relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, può essere, su accordo delle parti, deferita alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da tre membri, dei quali uno designato da ciascuna delle parti in lite ed il terzo, che assumerà la funzione di Presidente, dai primi due designati e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Il collegio arbitrale giudicherà inappellabile quale amichevole compositore e senza formalità.

Articolo 22

Alla fine di ogni anno solare il Comitato Direttivo predisporrà, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato non potranno essere in alcun modo ripartiti fra i soci ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti entro i due anni successivi a quello in cui sono stati ottenuti. Il deposito del bilancio consuntivo dovrà avvenire rispettando le norme al proposito esistenti.

E' facoltà del Comitato Direttivo predisporre un bilancio preventivo che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economici finanziari da ciò derivanti. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 23

Le eventuali modifiche allo Statuto consortile, la proroga della durata del Consorzio ed il suo scioglimento prima della scadenza, dovranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei consorziati presenti o rappresentati e saranno iscritte nel Registro delle Imprese di Firenze a cura del Comitato Direttivo entro 20 giorni dal verificarsi delle modificazioni. Il Consorzio si obbliga a comunicare alla Provincia di Lucca ogni modifica al contratto consortile deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci nei primi 3 anni.

Articolo 24

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito Regolamento Interno, a cura del Comitato Direttivo, che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

Fra l'altro il regolamento dovrà:

- 1) indicare i criteri di ripartizione fra i consorziati dei costi, dei proventi e degli eventuali ulteriori investimenti nella partecipazione al CLAP S.p.A. acquisita dal Consorzio;
- 2) fissare la misura ed i criteri delle penalità;

3) stabilire le modalità di versamento dei contributi per la gestione del Consorzio;

4) regolare ogni altra disposizione in ordine alla pratica attuazione delle disposizioni contrattuali.

Articolo 25

In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.

L'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività e il rimborso delle quote consortili sarà devoluto alla Regione Toscana per interventi inerenti il TPL. Le passività saranno sopportate in parti proporzionali, nella misura indicata al precedente art.4.

Articolo 26

Per quanto non è previsto dal presente contratto valgono le disposizioni del codice civile.

Firmato: Giuseppe Gori

Francesca Volkhart Notaio

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22.2.2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme all'originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7.3.2005 n.82.